



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 204/18/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ALTA FREQUENZA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “BLUTV”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 3, COMMA 7, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. BASILICATA N. 2/2018 - PROC. 73/18/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 settembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’Allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la legge regionale n. 20, del 27 marzo 2000, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Basilicata;

VISTA la convenzione del 17 novembre 2011 che delega al CO.RE.COM. Basilicata l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Basilicata, nell'ambito della propria attività di monitoraggio della programmazione televisiva, ha accertato, in data 7 maggio 2018, la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS da parte della società Altafrequenza S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Blutv", per aver "effettuato trasmissioni pari ad ore 0 (zero)" dal giorno 16 febbraio 2018 al giorno 2 marzo 2018.

Il suddetto organismo regionale ha contestato, in data 7 maggio 2018, e notificato in pari data alla società sopra menzionata, la violazione delle disposizioni normative citate.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 2/18 la società Altafrequenza S.p.A., con nota acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 4523/C del 16 maggio 2018, ha chiesto di essere audita.

In data 31 maggio 2018 la società ha inoltrato al CO.RE.COM. una breve nota di chiarimento (nota prot. CO.RE.COM. n. 4995/C) da cui si evince che la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (DGSCER) ha autorizzato il trasferimento delle autorizzazioni di operatore di rete e di fornitore di contenuti dalla società Altafrequenza S.p.A. alla società Gamma S.r.l.

Nel corso dell'audizione tenutasi il giorno 9 luglio 2018 presso il CO.RE.COM. Basilicata l'amministratore della società ha ribadito quanto già rappresentato nella breve nota di chiarimento in merito alla cessione della società e si è impegnato a produrre ulteriori memorie difensive attestanti le dichiarazioni rilasciate.

Nelle memorie difensive acquisite al prot. CO.RE.COM. Basilicata n. 6326/C del 13 luglio 2018 la società ha nuovamente ribadito quanto sostenuto nella breve nota di chiarimento del 31 maggio 2018 e in sede di audizione, ha, inoltre, allegato la nota del Ministero dello sviluppo economico avente ad oggetto "*Cessione dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi*" da cui si evince che a seguito della scrittura privata sottoscritta in data 13 febbraio 2018 con la quale la società Altafrequenza S.p.A. ha ceduto alla società Gamma S.r.l. le autorizzazioni per la fornitura dei servizi di media audiovisivi per i marchi/palinesesti *Blutv - Blutv Athena - Blutv Basilicata - Blutv Focus - Blutv Sud 24*, la società Altafrequenza S.p.A., non essendo più titolare di alcuna autorizzazione, non potrà più diffondere i suddetti marchi/palinesesti.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Basilicata, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0063291 del 26 luglio 2018, ha



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’archiviazione del procedimento nei confronti della società Altafrequenza S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo “Blutv” per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Basilicata. Non sussistono, infatti, gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per il mancato rispetto dell’obbligo di trasmettere almeno 24 ore di programmi settimanali nel periodo compreso tra il giorno 16 febbraio 2018 e il giorno 2 marzo 2018, da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo “Blutv”, in quanto la società Altafrequenza S.p.A., alla data in cui è stato effettuato l’accertamento del CO.RE.COM., risulta non essere più titolare dell’autorizzazione a trasmettere i marchi/palinsesti *Blutv - Blutv Athena - Blutv Basilicata - Blutv Focus - Blutv Sud 24* come da nota del Ministero dello sviluppo economico sopra citata. Per tali ragioni la violazione non può ascriversi alla società in parola;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio nei confronti della società Altafrequenza S.p.A., con sede legale in Via Pisanelli, n. 21, 75023 Montalbano Jonico (MT), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Blutv”, per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Altafrequenza S.p.A. fornitore del servizio di media audiovisivo “Blutv”, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi